

TI_GERICHTE 52.2001.84 vom 21. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.84

FR: TI_GERICHTE 52.2001.84 du 21 août 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.84 del 21 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 16

e 17 cpv. 3 LEPIC). 2.2. Nel caso di specie, l'atto impugnato non concerne una domanda di iscrizione di un'impresa, bensì l'accertamento della sussistenza di un suo requisito, ossia le qualifiche professionali del personale dirigente. L'autorità inferiore sembra essersi espressa, piuttosto, in virtù della competenza generale assegnatale in punto all'applicazione della legge (art. 8 LEPIC), come, del resto, sembra ritenere anche il ricorrente (cfr. ricorso, p. 6). Pertanto la deducibilità del gravame dinanzi a questo Tribunale appare quantomeno dubbia. La questione può tuttavia rimanere indecisa, non essendo determinante ai fini del giudizio, per i motivi esposti al considerando 1.2.. 3. Alla luce di quanto sin qui esposto, non occorre evidentemente esaminare nel merito le censure addotte dall'insorgente. Ciononostante appare opportuno precisare quanto segue. A sostegno della propria tesi il ricorrente invoca, in particolare, la decisione resa dal Tribunale federale il 12 marzo 1997, su ricorso dell'associazione architetti ticinesi a diritto acquisito (AATI-DA). Con tale giudicato, l'alta Corte federale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 33 della Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti (LPEPIA) che imponeva agli enti pubblici di conferire mandati solo a membri dell'OTIA, ad esclusione dei soci dell'AATIDA. Tale distinzione, fondata sulla persona del committente, è stata ritenuta lesiva della parità di trattamento tra concorrenti diretti (art. 27 Cost.), poiché non giustificata dalla protezione del pubblico né sorretta da motivi oggettivi e ragionevoli. Da tale sentenza non è tuttavia possibile dedurre un'assimilazione pura e semplice degli architetti a diritto acquisito ai professionisti diplomati, in ogni settore d'attività, tantomeno laddove le prestazioni professionali non rientrano nella sfera tipica di competenza dell'architetto, come è il caso per la conduzione di un'impresa di costruzioni. In altri termini, il fatto che determinate persone autodidatte siano abilitate a redigere e sottoscrivere progetti di edifici non permette ancora di concludere che le stesse debbano venir ammesse, contrariamente al chiaro tenore letterale della LEPIC, anche a dirigere imprese di costruzione. Pertanto la questione a sapere se la limitazione del riconoscimento quale impresario costruttore ai soli architetti diplomati violi la libertà economica non può essere risolta semplicemente appellandosi alla giurisprudenza invocata dal ricorrente. Essa dovrà semmai essere oggetto di un più approfondito esame, al momento e nelle sedi opportune. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile, stante l'insussistenza dei presupposti giustificanti una domanda di accertamento. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 27 Cost.; 3, 5, 8, 9, 15 LEPIC; 3, 18, 28, 41, 43, 60 e 61 PAmM,

dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.